

Newsletter

DECRETO LIQUIDITA'

Il nuovo decreto legge n. 23, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020 (Decreto Liquidità), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 e introduce nuove misure fiscali, economiche e finanziarie a favore di imprese e professionisti.

Di seguito analizziamo le principali misure previste dal Decreto Liquidità.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Attraverso il Decreto Liquidità lo Stato concederà delle garanzie alle banche che finanzieranno le imprese attraverso due canali di accesso:

- La società pubblica SACE per le imprese di grandi dimensioni.
- Il Fondo di garanzia per le PMI, ossia per le imprese che hanno fino a 499 dipendenti.

Le imprese che accederanno al canale SACE si divideranno in 3 fasce:

- Le imprese, con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, otterranno una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto. È prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia, ossia una domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla SACE. La SACE, di conseguenza, processa la richiesta ed emette un codice di finanziamento che la banca erogherà.
- Le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro otterranno una copertura pari all'80% dell'importo richiesto. La procedura è più complessa, in attesa di un decreto Mef/Mise.
- Le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato superiore ai 5 miliardi di euro otterranno una copertura pari al 70% dell'importo richiesto. La procedura è più complessa, in attesa di un decreto Mef/Mise.

Si sottolinea che l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto nel 2019 dall'azienda. Per le imprese che hanno iniziato la loro attività dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.

Per poter usufruire di tale garanzia la società non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel 2020, dovrà assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e dovrà usare il finanziamento solo per le attività localizzate in Italia.

I prestiti dovranno essere restituiti in 6 anni, con un preammortamento possibile fino a due anni.

Le commissioni sono così differenziate:

- Per le PMI, in base all'importo garantito, sono pari allo 0,25% il primo anno, allo 0,5% il secondo anno e il terzo, e all'1% per il quarto, quinto e sesto anno.
- Per le grandi imprese sono pari allo 0,5% per il primo anno, l'1% per il secondo e terzo e il 2% per il quarto, quinto e sesto anno.

Purtroppo, per tali finanziamenti si è ancora in attesa di ottenere il via libera dall'Unione Europea essendo la società SACE una società pubblica (valutazione aiuti di Stato).

Il Decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia per le PMI per le imprese fino ai 499 dipendenti.

Il meccanismo prevede tre diverse possibilità di garanzia statale sui prestiti:

- Per i prestiti fino a 25.000 euro la garanzia copre il 100% delle somme richieste e, comunque, entro il 25% del fatturato per l'anno 2019. Tale prestito può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi. La richiesta non prevede nessuna valutazione di merito ma basta un'autocertificazione sui ricavi. La restituzione avviene in sei anni ma il rimborso inizierà non prima dei due anni.
- Per i prestiti sopra i 25.000 euro e fino a 800.000 euro la garanzia statale copre fino al 90% che può arrivare al 100%, se il 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). Possono accedere solo le imprese che hanno ricavi al massimo di 3,2 milioni e comunque entro il 25% del fatturato 2019. In questo caso è prevista una valutazione di merito, ossia una valutazione economico finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, e un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.
- Per i prestiti superiori e fino a 5 milioni di euro, la garanzia statale copre fino al 90%. È prevista una valutazione di merito, ossia una valutazione economico finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, e un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.

L'accesso al finanziamento è gratuito per tutto il 2020. Il tasso di interesse previsto per i finanziamenti fino ai 25 mila euro si può stimare tra l'1,2% ed il 2%; invece per le altre categorie non è stato definito né un tasso minimo né una durata massima del rimborso.

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Il Decreto Liquidità prevede la sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute e dei contributi per i mesi di aprile e maggio. Le proroghe sono applicate alle seguenti imprese/professionisti:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, occorre una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- residenti nelle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) se il calo del fatturato è di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

In tali circostanze, i seguenti versamenti sono rinviati al 30 giugno 2020:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo e aprile;
- liquidazione dell'IVA di marzo e aprile;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo e aprile.

Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per coloro che non rientrano in questi parametri se appartenenti al settore turistico-alberghiero (attività di ristorazione, gelaterie, bar, ecc.) ed agli altri settori individuati dal DL 18/2020, la sospensione è per il mese di aprile e dovranno versare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

N.B: si ricorda ai contribuenti (fino a 2 milioni di euro di ricavi/compensi) che hanno aderito alla sospensione dei versamenti dovuti dall'8 marzo al 31 marzo 2020, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia, che dovranno provvedere al versamento di quanto dovuto per tale periodo entro il 31 maggio in un'unica rata o in 5 rate di ugual importo a partire da maggio.

SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERRENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nell'anno 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ALTRE MISURE:

- estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza lo scorso 20 marzo;
- proroga dell'invio delle Certificazioni Uniche dal 31 marzo al 30 aprile;
- estensione anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito di imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- spostamento all'11 maggio della sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie;
- rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019);
- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso di adottare criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- non applicazione fino al 31/12/2020 delle norme in materia di cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
- sottrazione delle imprese all'apertura del fallimento e di altre procedure fondate sullo stato di insolvenza sino a quando durerà l'emergenza;
- sterilizzazione ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori per tutto il periodo dell'emergenza;
- rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari e sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (es. indagini preliminari, impugnazioni, ecc.).

Milano, 10 aprile 2020

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità.

Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.